



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

DECRETO N. 14 PNC del 27 febbraio 2024

OGGETTO: Misure B.2.1 e B.2.3 del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza - Approvazione di integrazioni all'atto di concessione di cui ai decreti del Commissario straordinario n. 63 PNC del 6 ottobre 2023, n. 67 PNC del 17 ottobre 2023, n. 71 PNC del 3 novembre 2023, n. 75 PNC del 27 novembre 2023, n. 87 PNC del 20 dicembre 2023, n. 69 PNC del 19 ottobre 2023, n. 72 PNC del 3 novembre 2023, n. 76 PNC del 27 novembre 2023 e n. 88 PNC del 20 dicembre 2023.

Il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli, nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come previsto all'art. 2 comma 2 del D. L. n. 3 dell'11 gennaio 2023 e registrato dalla Corte dei Conti il 18 gennaio 2023 al n. 235, e prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024, n. 327;

Visto il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la Decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche e integrazioni, che stabilisce le categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visti l'art 24, commi 32 e 36, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese";



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Vista la legge n. 234/2012 “Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea” e, in particolare, l'art. 46 recante “Divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese beneficiarie di aiuti di Stato illegali non rimborsati” (Clausola Deggendorf);

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE)”;

Visto il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*» (Regolamento *de minimis*);

Visti gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Vista la decisione C(2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2020)1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i., con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni e integrazioni (nel seguito, Quadro temporaneo Covid);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 final del 23 marzo 2022 e s.m.i., con la quale è stato adottato il “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina” (nel seguito, Quadro temporaneo Ucraina);

Visto l'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C(2022) 5732, prot.CGRTS-0019376-A04/08/2022, con la quale la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni ai regimi di aiuti proposti per le aree sisma in quanto compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107,



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

paragrafo 3, lettera b), e dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento della Unione;

Visto il decreto legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” ed in particolare l’art. 1, secondo comma lett. b), che prevede che “Le risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al comma 1 sono ripartite come segue: quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualità sopra indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze riferiti al seguente programma: 1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e del 2016: 220 milioni di euro per l’anno 2021, 720 milioni di euro per l’anno 2022, 320 milioni di euro per l’anno 2023, 280 milioni di euro per l’anno 2024, 160 milioni di euro per l’anno 2025 e 80 milioni di euro per l’anno 2026”;

Visto il decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante: “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, ed in particolare l’art. 14, intitolato “Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare” nonché l’art. 14-bis, recante “Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”;

Visto il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 15 luglio 2021 con cui, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.101, si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto del Piano nazionale complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR-PNC, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere, i diritti delle persone con disabilità e l’obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 2021, recante “Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR”;

Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNC;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Vista la circolare 5/12/2022, n. 40 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - recante le istruzioni sulle modalità di monitoraggio del Piano Nazionale Complementare;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, come modificato dal decreto legge 8 ottobre 2021, n. 139;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, del decreto legge del 31 maggio 2021, n. 77 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l'approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'atto di “Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;

Considerato che nella citata delibera sono previste le seguenti sub-misure del Piano Complementare Sisma: sub misura B1 “Sostegno agli investimenti”; sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”; sub misura B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”;

Considerato che alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” sonostate assegnate risorse finanziarie per complessivi 180 milioni di euro;

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata, tenutasi in data 24 novembre 2021, in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico alle due aree oggetto di intervento, è stata programmaticamente individuata, relativamente all'intera sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, la seguente ripartizione percentuale delle risorse finanziarie assegnate:

- 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
- 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016;

Considerata, per quanto esposto, la necessità di fornire un adeguato sostegno alle imprese delle aree simiche 2009 e 2016, volto a colmare il divario di investimenti accumulato a causa prima degli eventi sismici e successivamente dell'epidemia Covid-19, affrontare le recenti conseguenze sulle attività di impresa del conflitto russo ucraino e ad accompagnarle nel percorso di ripresa e rinnovamento anche in un'ottica di sostenibilità ambientale degli interventi;

Vista l'Ordinanza n. 14 del 30 dicembre 2021 che, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 2021, n. 108, ha approvato le sub-misure B1 “Sostegno agli investimenti”, B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, B3 “Valorizzazione ambientale, economia circolare e ciclo delle macerie”, con le relative linee di



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

intervento, del “Programma unitario di interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016” all’art. 3 co. 2 prescrive che con successiva ordinanza siano approvati i bandi relativi alla selezione dei progetti;

Considerato che per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, il Commissario straordinario, in qualità di Soggetto attuatore, ha inteso avvalersi di Unioncamere come Soggetto gestore, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

Vista l’Ordinanza n. 28 del 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, con la quale, ai sensi del secondo comma dell’art. 9 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stata approvata la Convenzione con il soggetto gestore Unioncamere, per la regolamentazione delle attività di gestione e attuazione, fino al 32/12 /2026, della sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

Vista l’Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante “Approvazione dei bandi relativi all’attuazione della macro-misura B “Rilancio economico sociale”, sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, misure B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” e B2.3 “Interventi per l’inclusione e innovazione sociale ed il rilancio abitativo, rivolti ad imprese sociali, terzo settore e cooperative di comunità” del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza;

Visto, in particolare, l’articolo 4 della suddetta Ordinanza n. 29 del 30 giugno 2022 dove è specificato che il Soggetto gestore “*agisce come soggetto delegato in nome e per conto del Commissario Straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal Sisma 2016 e del Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009*” ed è previsto che, tra le funzioni di propria competenza, rientra l’erogazione delle agevolazioni a favore dei beneficiari;

Vista la Convenzione sottoscritta in data 5 luglio 2022 tra il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 2016, il Coordinatore della Struttura di Missione per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti dal Sisma 2009, e l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, ed in particolare l’art. 6, c. 1. lett. d), ai sensi del quale i soggetti attuatori si obbligano ad “assumere i provvedimenti concessori relativamente agli interventi ricadenti nelle misure B2.1, B2.2 e B2.3”;

Visto il decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 22 luglio 2022 recante “Misure di attuazione delle ordinanze n. 29 e n. 30 del 30 giugno 2022: individuazione delle date e delle modalità di pubblicazione dei bandi, dei termini iniziale e finale di presentazione delle domande e approvazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

della relativa modulistica di cui ai bandi b2.1, b2.3 e b2.2”;

Viste le Ordinanze n. 45 del 28.04.2023 e n. 55 del 01.06.2023, che approvano rispettivamente gli Elenchi di interventi relativi alla sub misura B2 “Turismo, cultura, sport e inclusione”, Misura B2.1 “Interventi per lo sviluppo delle imprese culturali, creative, turistiche, sportive, anche del terzo settore, attraverso forme di sostegno a progetti di investimento e a progetti collaborativi di innovazione e di sviluppo di attrattori turistici” nelle Regioni Marche, Lazio, Umbria, e Abruzzo per le domande a sportello ed a graduatoria;

Viste le Ordinanze n. 59 del 28 giugno 2023, n. 62 del 27 luglio 2023, n. 65 del 28 luglio 2023, n. 67 del 27 novembre 2023 e n.78 del 15 dicembre 2023, che approvano la riallocazione delle risorse residue nell’ambito dei territori delle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo;

Vista l’Ordinanza n. 71 del 28.11.2023 che modifica l’All.1 all’Ordinanza n. 55 del 1° giugno 2023;

Visto il proprio decreto n. 63 PNC del 6 ottobre 2023 recante “Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022”;

Visto il proprio decreto n. 67 PNC del 17 ottobre 2023 recante “Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Secondo elenco beneficiari”;

Visto il proprio decreto n. 71 PNC del 3 novembre 2023 recante “Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Terzo elenco beneficiari”;

Visto il proprio decreto n. 75 PNC del 27 novembre 2023 recante “Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Quarto elenco beneficiari”;

Visto il proprio decreto n. 87 PNC del 20 dicembre 2023 recante “Misura B.2.1 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 17 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Quinto elenco beneficiari”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Visto il proprio decreto n. 69 PNC del 19 ottobre 2023 recante “Misura B.2.3 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 15 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022”;

Visto il proprio decreto n. 72 PNC del 3 novembre 2023 recante “Misura B.2.3 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 15 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Secondo elenco beneficiari”;

Visto il proprio decreto n. 76 PNC del 27 novembre 2023 recante “Misura B.2.3 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 15 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Terzo elenco beneficiari”;

Visto il proprio decreto n. 88 PNC del 20 dicembre 2023 recante “Misura B.2.3 del Programma unitario di intervento – Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza – Approvazione dei documenti di concessione ai sensi dell’art. 15 del Bando approvato con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 29 del 30 giugno 2022- Quarto elenco beneficiari”;

Viste le numerose istanze, pervenute dalle imprese beneficiarie ammesse a finanziamento, richiedenti l’introduzione di semplificazioni e di precisazioni volte a ridurre gli oneri procedurali presenti negli atti di concessione;

Ritenuto necessario integrare gli atti di concessione introducendo le opportune precisazioni e la possibilità, per le imprese beneficiarie, di fruire di semplificazioni procedurali;

Acquisita l’intesa dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 con prot. CGRTS-0007482-A-27/02/2024;

DECRETA

Art. 1

1. Le premesse di cui sopra e l’allegato sub 1) recante “Integrazioni agli atti di concessione di cui ai decreti del Commissario straordinario n. 63 PNC del 6 ottobre 2023, n. 67 PNC del 17 ottobre 2023, n. 71 PNC del 3 novembre 2023, n. 75 PNC del 27 novembre 2023, n. 87 PNC del 20 dicembre 2023, n. 69 PNC del 19 ottobre 2023, n. 72 PNC del 3 novembre 2023, n. 76 PNC del 27 novembre 2023 e n. 88 PNC del 20 dicembre 2023” costituiscono parte integrante del presente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

decreto.

Art. 2

1. Sono approvate le integrazioni agli atti di concessione di cui all'Allegato sub 1) al presente decreto.

Art. 3

1. Il Soggetto gestore, ai sensi del comma 1 dell'art. 17 del Bando, provvede a notificare, a ciascun beneficiario, le integrazioni all'atto di concessione di cui all'allegato sub 1) al presente decreto.
2. Il presente decreto sarà trasmesso a:
 - Unioncamere, Soggetto gestore, per l'adozione dei provvedimenti di competenza e per la pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
 - Struttura di missione sisma 2009 ai fini della pubblicazione sul rispettivo sito istituzionale;
 - Ministero dell'Economia e delle Finanze.
3. Il presente decreto, ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii., sarà pubblicato sul sito istituzionale del Commissario Straordinario nella sezione amministrazione trasparente.

Il Commissario straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli

All. 1 al Decreto del Commissario Straordinario n. 14 PNC del 27 febbraio 2024

Integrazioni agli atti di concessione di cui ai decreti del Commissario straordinario n. 63 PNC del 6 ottobre 2023, n. 67 PNC del 17 ottobre 2023, n. 71 PNC del 3 novembre 2023, n. 75 PNC del 27 novembre 2023, n. 87 PNC del 20 dicembre 2023, n. 69 PNC del 19 ottobre 2023, n. 72 PNC del 3 novembre 2023, n. 76 PNC del 27 novembre 2023 e n. 88 PNC del 20 dicembre 2023.

Art. 6, comma 1, lett. a)

alla lett. a) del comma 1 dell'art.6, dopo le parole "dai commi 5 e 7 dell'art.13." è aggiunto quanto segue:

I contratti di locazione possono essere stipulati anche secondo la formula commerciale del "6+6" purché accompagnati da dichiarazione della proprietà che non intende richiedere la restituzione dell'immobile allo scadere del primo sesto anno, salvo inadempienze. Ove il programma degli investimenti non prevede interventi sull'immobile, può essere ammessa, anche nel corso dell'attuazione del Piano d'impresa, la istanza di variazione della sede nel territorio dello stesso comune, purché coerente con il piano d'impresa e con i criteri di valutazione applicati. Ove si dovesse verificare, per qualsiasi motivo, l'indisponibilità della sede nella quale fossero stati realizzati interventi sull'immobile a carico del programma degli investimenti, prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla conclusione dell'intervento per i Beneficiari della misura B2.1, di tre anni per i Beneficiari della misura B2.3, il contributo concesso sarà automaticamente revocato.

Art. 6, comma 1, lett. d), punto 1

Al punto 1 della lett. d) del comma 1 dell'art.6, dopo le parole "all'investimento/apporto previsto", è aggiunto quanto segue:

"ove possibile. In caso di società di capitali, ove l'apporto è deliberato mediante futuro aumento di capitale sociale, la delibera deve contenere l'indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento, e le modalità con le quali avverranno gli apporti, successivamente verificabili. Ove l'apporto viene deliberato mediante prestito soci, fermo restando l'indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento, e le modalità successivamente verificabili, i soci a tal fine impegnati devono dichiarare con DSAN, in aggiunta alla disponibilità delle risorse necessarie, anche la disponibilità di tale apporto nei tempi previsti dal programma degli investimenti e dalla delibera stessa.

Ove l'apporto per il cofinanziamento, in tutto o in parte, avvenga con finanza propria dell'azienda, generata da flussi di cassa prospettici, in surplus rispetto al quadro economico inizialmente presentato, tali fondi, certificati da un dottore commercialista o revisore legale, dovranno essere vincolati al cofinanziamento del progetto con una delibera degli organi sociali, contenete anche l'indicazione delle tempistiche, coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento. La società deve in ogni caso dichiarare che la costituzione di tale vincolo non ha impatti significativi sulla gestione aziendale ordinaria.

In ogni caso, nelle delibere sopracitate, gli apporti devono essere previsti esclusivamente mediante disponibilità liquide.

In caso di ditte individuali, i soggetti impegnati a tal fine devono dichiarare con DSAN, in aggiunta alla disponibilità delle risorse necessarie, anche l'impegno a versare tale apporto in coerenza con le tempistiche previste dal programma degli investimenti e dai relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento e le modalità con le quali avverranno, successivamente verificabili. Ove l'apporto per il cofinanziamento, in tutto o in parte, avvenga con finanza propria della ditta, generata da flussi di cassa prospettici, in surplus rispetto al quadro economico inizialmente presentato, tali fondi, certificati da un dottore commercialista o da un revisore dei conti, dovranno essere vincolati al cofinanziamento del progetto con un atto d'impegno, sotto forma di DSAN, contenete anche l'indicazione delle tempistiche coerenti con il programma degli investimenti e con i relativi conferimenti determinati a titolo di cofinanziamento. La ditta deve altresì dichiarare che la costituzione di tale impegno non ha impatti significativi sulla gestione aziendale ordinaria.

Sia per le società che per le ditte individuali:

- in sede di presentazione della documentazione di cui alla presente lettera è possibile proporre contestualmente istanza di variazione del prospetto G3 fonti/impieghi presentato;
- gli apporti devono essere versati sul conto dedicato in relazione alle previsioni di spesa. Gli apporti versati sul conto dedicato possono essere utilizzati solo per il pagamento di titoli di spesa inerenti il progetto. Non è ammesso, come forma di finanziamento, lo scoperto sul conto corrente dedicato.

Art. 6, comma 1, lett. e), punto 3

Al punto 3 della lett. e) del comma 1 dell'art.6 della Concessione, dopo le parole "e successive modifiche e integrazioni" è aggiunto quanto segue:

"I contenuti della "Guida operativa" sono tuttavia da considerarsi come supporto alla redazione della documentazione richiesta. La Relazione di verifica può essere sostituita da DSAN con la quale il Beneficiario assicura la conformità delle spese previste agli Orientamenti tecnici della Commissione Europea (2021/ C 58/01) sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" ("Do no significant harm" – DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852, e il contributo all'obiettivo climatico di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art.6 della Concessione. Nel caso si optasse per la DSAN, questa dovrà essere ripetuta ad ogni richiesta di erogazione e a conclusione del programma d'investimento. La presentazione della relazione o della DSAN integra la relazione sul contributo all'obiettivo climatico e digitale di cui alla lett. h) del comma 1 dell'art.6 della Concessione che pertanto può non essere presentata, fermo restando l'obbligo di predisporre una sintetica relazione sul rispetto dei principi trasversali di parità di genere, diritti delle persone con disabilità, obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani.."

Art. 6

All'art. 6 è aggiunto il seguente comma 3:

"Il termine di 90 giorni di cui al comma 1, su richiesta motivata del Beneficiario, può essere prorogato di 90 giorni."

Art.13, comma 21

Al comma 21 dell'art.13 è aggiunto quanto segue:

"Il termine può essere prorogato, su richiesta del Beneficiario, di 120 giorni.

Art. 13

All'art. 13 è aggiunto il seguente comma 29:

“Il recupero dell'anticipazione eventualmente concessa avviene per quote proporzionali alle somme rendicontate e liquidate, a partire da un importo rendicontato e liquidato pari all'ammontare della stessa anticipazione.”

Art. 20, comma 4, lett. g)

Al comma 4 lett. g) dell'art. 20 della Concessione, dopo le parole “del principio DNSH” è aggiunto quanto segue:

“in merito alla presenza delle specifiche DSAN”

Art. 23, comma 6, lett. h)

Alla lett. h) del comma 6 dell'art.23 della concessione, dopo le parole “l'applicazione del principio DNSH” è aggiunto quanto segue:

“presentando la DSAN prevista al punto 3 della lett. e) del comma 1 dell'art.6;

Art.21

All'art.21 è aggiunto il seguente comma 3:

3. Il Beneficiario può chiedere la riduzione delle agevolazioni concesse in misura proporzionale all'equivalente sovvenzione lorda derivante dall'acquisizione di garanzie e/o prestiti agevolati sulle stesse spese ammesse a contributo. In tal caso il Beneficiario dovrà presentare istanza al Soggetto gestore allegando una dichiarazione dell'istituto erogante che certifichi l'equivalente sovvenzione lorda della misura agevolativa richiesta e l'indicazione del relativo regime di aiuto. L'istanza sarà sottoposta ad istruttoria da parte del Soggetto gestore che provvederà, entro trenta giorni, anche ad effettuare le necessarie verifiche su RNA sul rispetto, ove applicabile, dei tetti massimi anche in relazione agli aiuti concessi per altri interventi. In caso di esito positivo, il Soggetto gestore proporrà al Soggetto attuatore la rideterminazione dell'importo dell'aiuto, con riferimento alle intensità di aiuto massime previste dal Bando, e, a seguito del provvedimento di rettifica, provvederà alle necessarie modifiche sul RNA e a darne comunicazione al Beneficiario. L'importo del prestito agevolato o garantito sommato all'importo delle agevolazioni concesse non può superare l'importo del progetto ammesso. L'istanza non potrà essere presentata successivamente alla richiesta di una prima erogazione dell'agevolazione, di cui al comma 3 dell'art.13, o successivamente alla richiesta di anticipazione del 40%, di cui al comma 7 dell'art.13. Resta ferma l'applicazione dell'art.107 del TFUE.